



# Policy per la Gestione delle Informazioni Privilegiate e l'istituzione del Registro delle persone che vi hanno accesso

Data Ultimo aggiornamento: 13/12/2019

Definizioni .....	3
Applicabilità.....	5
Modifiche alla Policy.....	5
Entrata in vigore.....	5
<b>PARTE I – LA POLICY .....</b>	<b>6</b>
1. PRINCIPI GENERALI .....	6
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	6
3. OBIETTIVO .....	7
4. RUOLI E RESPONSABILITÀ .....	7
5. COMUNICAZIONI ALLE PERSONE INFORMATE .....	8
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8
7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	10
8. SANZIONI.....	10
<b>PARTE II - LINEE E GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE INFORMAZIONI RILEVANTI .....</b>	<b>12</b>
9. IDENTIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	12
10. INFORMAZIONE PREVISIONALE .....	12
11. RUMORS.....	13
<b>PARTE III – PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E PER LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO .....</b>	<b>20</b>
12. NORME GENERALI .....	20
13. COMUNICATI AL MERCATO.....	21
14. GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE.....	21
15. DISCIPLINA DEL RITARDO.....	22
16. INCONTRI CON OPERATORI DEL MERCATO.....	26
17. SONDAGGI DI MERCATO .....	26
18. INTERVISTE, CONVEGNI E SEMINARI.....	26
19. DIFFUSIONE INVOLONTARIA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE .....	27
20. SITO INTERNET.....	27
<b>PARTE IV – ELENCO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE .....</b>	<b>29</b>
21. NORME GENERALI .....	29
22. STRUTTURA E CONTENUTO DEL REGISTRO.....	29
23. DISPOSIZIONE FINALE .....	30
ALLEGATO 1.....	31
ALLEGATO 2.....	42
ALLEGATO 3.....	43
ALLEGATO 4.....	44
ALLEGATO 5.....	47
ALLEGATO 6 .....	50
ALLEGATO 7 .....	51

## Definizioni

- Banca Popolare Valconca S.p.a.: la Banca
  - Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231: Disposizione normativa che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la disciplina della responsabilità amministrativa derivante da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
  - Disposizioni di vigilanza: A seconda dell'ambito di applicazione, le seguenti disposizioni della Banca d'Italia: la Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti e la Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti.
  - Informazioni Privilegiate Costituiscono Informazioni Privilegiate ai sensi della presente Policy (cfr. art. 7 MAR) e sono soggette alla disciplina quivi prevista quelle informazioni:
    - a) aventi un carattere preciso, ossia che:
      - fanno riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
      - sono sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) o del relativo strumento finanziario derivato;
    - b) che non sono state rese pubbliche;
    - c) concernenti, direttamente o indirettamente, Banca Popolare Valconca, gli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti), o le Società Controllate (come di seguito definite) e
    - d) che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari (come di seguito definiti) di Banca Popolare Valconca o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati, ossia, che probabilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
- Nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, Banca Popolare Valconca e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati. Come indicato dall'art. 7, paragrafo 1, del MAR, possono essere considerate informazioni privilegiate anche le tappe intermedie di un processo prolungato a esito del quale può sorgere un'informazione privilegiata<sup>1</sup>
- Modello o MOG: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/01, strumentale alla prevenzione dei reati.
  - Organi Aziendali: L'insieme costituito da: Organo con funzione di supervisione strategica, Organo con funzione di gestione e Organo con funzione di controllo.
  - Organi Sociali: L'insieme costituito da: Assemblea dei Soci e Organi Aziendali.

---

<sup>1</sup> In tale categoria rientrano, a titolo esemplificativo, lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice e la cancellazione di uno strumento finanziario da un indice).

- Organismo di Vigilanza o OdV L'Organismo di Vigilanza ai sensi del Decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231.
- Organo con funzione di controllo o Organo di controllo: L'Organo al quale compete la vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca.
- Organo con funzione di gestione: L'Organo Aziendale o i componenti di esso ai quali spettano o sono delegati compiti di gestione, ossia l'attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica.
- Organo con funzione di supervisione strategica: L'Organo nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale.
- Persone Informate: Ai sensi dell'art. 18 del MAR. tutti i soggetti che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate, e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate (quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito)
- Registro delle Persone Informate o Registro: Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate disciplinato dalla presente Policy in conformità delle disposizioni normative vigenti.
- Risk Appetite Framework o RAF: È il quadro di riferimento che definisce - in coerenza con il massimo rischio assumibile, il business model e il piano strategico aziendale - la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
- Sistema dei Controlli Interni o SCI: L'insieme delle regole, delle procedure e delle funzioni aziendali costruito al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi strategici aziendali, l'efficacia dei processi produttivi aziendali, la salvaguardia del patrimonio aziendale, l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili gestionali, nonché la conformità delle operazioni con la legge, lo Statuto e le disposizioni interne del Gruppo.
- Strumenti Finanziari: Per Strumenti Finanziari si intendono gli strumenti descritti dall'art. 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE. Più precisamente, l'art. 4, paragrafo 1, punto 15) comprende:
  - a) i valori mobiliari, con tali intendendosi le categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali
    - (i) le azioni di società e gli altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,
    - (ii) le obbligazioni e gli altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relativi a tali titoli,
    - (iii) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari indicati ai precedenti punti (i) e (ii) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure;
  - b) strumenti del mercato monetario, con tali intendendosi, ai sensi del comma 1-ter, dell'art. 1 del TUF, le categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali;
  - c) quote di un organismo di investimento collettivo;



- d) i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) “swap”, contratti a termine (“forward”) ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l’esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (per motivi diversi dall’inadempimento o da un altro evento che determini la risoluzione);
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap” ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;

### **Applicabilità**

Il presente documento è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Valconca.

Sono tenuti a conoscere e a rispettare il contenuto della presente Policy tutti i soggetti, siano essi persone fisiche che giuridiche, che svolgono attività lavorativa o professionale per conto della Banca. In particolare, devono strettamente attenersi alla presente procedura:

- tutti i componenti degli Organi sociali;
- i responsabili di Direzione, gli altri dirigenti e i dipendenti della Banca;
- in generale, tutti i soggetti che in ragione dei ruoli ricoperti e delle funzioni svolte per conto della Banca hanno anche accesso ad Informazioni Privilegiate.

### **Modifiche alla Policy**

La Funzione Segreteria Societaria e Legale è responsabile dell’aggiornamento della presente Policy. A tal fine, coordinandosi con Compliance, in conformità con le procedure interne, propone al Consiglio di Amministrazione le modifiche e le integrazioni alla presente Policy che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti di legge o regolamentari e a modifiche organizzative e/o procedurali di Banca Popolare Valconca.

Le modifiche alla presente Policy devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione previa validazione della Compliance.

Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Policy in conseguenza di modificazioni delle norme di legge nazionali o europee o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, ovvero di orientamenti delle Autorità di Vigilanza e dell’ESMA, nonché nei casi di comprovata urgenza, la Policy potrà essere modificata e/o integrata a cura della Funzione Segreteria Societaria e Legale, previa validazione della Funzione Compliance, con successiva informativa delle modifiche e/o integrazioni al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

### **Entrata in vigore**

La presente normativa è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Valconca in data 16/10/2017. La presente Policy entra in vigore con decorrenza dal 17/10/2017.

## PARTE I – LA POLICY

### **1. PRINCIPI GENERALI**

La presente policy (la “**Policy**”) viene emanata da Banca Popolare Valconca S.p.A. (“**Banca Popolare Valconca**” o la “**Società**”) in applicazione della disciplina, normativa e regolamentare, vigente in materia di informazione societaria.

La presente Policy è diretta a disciplinare, con efficacia cogente, la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate, nonché le procedure da osservare per la comunicazione, sia all’interno che all’esterno dell’ambito aziendale, di documenti ed informazioni riguardanti Banca Popolare Valconca con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.

Non è oggetto di disciplina della presente Policy la gestione delle informazioni con valenza meramente promozionale quali:

- la comunicazione al mercato di annunci concernenti lo studio di nuovi prodotti senza che sussistano ancora attendibili prospettive commerciali;
- l’annuncio di generici accordi di partnership a carattere prettamente commerciale;
- la comunicazione al mercato di informazioni concernenti meri propositi.

Non è altresì soggetta alla disciplina della presente Policy la gestione della segnalazione delle operazioni sospette, ai sensi dell’art. 187-bis del TUF (come infra definito) e della relativa disciplina attuativa di cui al Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11691 del 29 ottobre 2007, come successivamente modificato e integrato, (il “**Regolamento Mercati**”).

### **2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La presente Policy è stata emanata in attuazione:

- delle disposizioni contenute nella Parte IV, Titolo III, Capo I del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “**TUF**”);
- delle disposizioni in materia di abusi di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014, come successivamente modificato e integrato (il “**MAR**”), nonché nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 (di seguito, il “**Regolamento di Esecuzione**”);
- delle disposizioni in materia di informazione societaria di cui al Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, (il “**Regolamento Emittenti**”);
- delle raccomandazioni tempo per tempo formulate da Consob in materia di informazione societaria.

Per maggiori dettagli sulle principali disposizioni contenute nella normativa di riferimento si rinvia all’[Allegato 1](#).

### 3. OBIETTIVO

L'obiettivo di una regolamentazione del trattamento delle Informazioni Privilegiate (come appresso identificate) è quello di evitare che la divulgazione di documenti e di informazioni riguardanti la Società possa avvenire in modo intempestivo, in forma incompleta o inadeguata e comunque possa essere tale da provocare asimmetrie informative fra il pubblico.

La diffusione delle Informazioni Privilegiate consente, quindi, di tutelare il mercato e gli investitori assicurando ai medesimi una adeguata conoscenza delle vicende che riguardano l'emittente, sulla quale basare le proprie decisioni di investimento.

La ratio dell'obbligo di diffondere le Informazioni Privilegiate in conformità a modalità prestabilite è da individuarsi nell'obiettivo di non consentire di:

- abusare o tentare di abusare di Informazioni Privilegiate;
- raccomandare o indurre altri ad abusare di Informazioni Privilegiate; oppure
- comunicare ad altri Informazioni Privilegiate al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio, impedendo che alcuni soggetti o categorie di soggetti possano avvalersi di informazioni non conosciute dal pubblico per compiere operazioni speculative sui mercati a danno degli investitori, che di tali informazioni non sono a conoscenza.

La regolamentazione del trattamento delle Informazioni Privilegiate contenuta nella presente Policy non pregiudica la disciplina contenuta nella Policy Internal Dealing - disponibile sul sito Internet della Società, all'indirizzo [www.bancavalconca.it](http://www.bancavalconca.it).

### 4. RUOLI E RESPONSABILITÀ

**Direttore Generale** – è responsabile dell'attuazione della presente Policy; a tal fine attraverso le funzioni aziendali di seguito elencate (ciascuna per quanto di propria competenza) garantisce la corretta gestione delle Informazioni Privilegiate relative alla Società e dei rapporti tra la Società e gli investitori istituzionali, nonché i rapporti con la stampa.

**Segreteria Societaria e Legale:** la Funzione provvede alla stesura delle bozze dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate, cura i rapporti con gli organi di informazione, assicura il corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del mercato. La Funzione è incaricata della tenuta del Registro Insider.

**Compliance:** è la Funzione deputata a fornire il proprio supporto consultivo alle strutture competenti per la corretta applicazione della Policy, nell'ambito del processo descritto nella procedura. La funzione partecipa al processo di valutazione circa la capacità di un'informazione di essere qualificata come privilegiata ed esprime valutazioni di carattere legale sul contenuto dei comunicati stampa c.d. *price sensitive*.

**Internal Audit:** è la Funzione deputata alle eventuali verifiche sulla corretta applicazione della procedura.

## 5. **COMUNICAZIONI ALLE PERSONE INFORMATE**

### 5.1 Comunicazioni alle persone informate

- 5.1.1. Contestualmente all'iscrizione di una Persona Informata nel Registro ai sensi del successivo Paragrafo 21 e ss., la Funzione Segreteria Societaria e Legale, consegnerà, anche avvalendosi di strumenti informatici, copia della presente Policy unitamente al modulo di cui all'Allegato 4.
- 5.1.2. Ogni qualvolta la Policy sia stata modificata e/o integrata la Funzione Segreteria Societaria e Legale, o altro incaricato della Società, provvederà a trasmettere copia della Policy, come integrato e/o modificato, ai soggetti e secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 5.1.1.
- 5.1.3. I soggetti di cui al Paragrafo 5.1.1. che hanno ricevuto copia della presente Policy, saranno tenuti a compilare, sottoscrivere e restituire alla Funzione Segreteria Societaria e Legale, o ad altra persona incaricata, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla consegna, il modulo riportato nell'Allegato 2, al fine di dare atto della piena conoscenza e accettazione della presente Policy, restando, tuttavia, inteso che le disposizioni di cui alla presente Policy sono e saranno applicabili a tali soggetti indipendentemente dalla sottoscrizione da parte degli stessi del modulo di cui all'Allegato 2.
- 5.1.4. In ogni caso, la Funzione Segreteria Societaria e Legale o altro incaricato della Società che consegnerà la Policy farà quanto in suo potere per ottenere (i) la compilazione e sottoscrizione del modulo di accettazione di cui all'Allegato 2, contestualmente alla consegna della Policy, nonché (ii) l'immediata riconsegna del modulo in parola da parte dei soggetti di cui al Paragrafo 5.1.1.

### 5.2. Modalità di comunicazione

- 5.2.1. Le comunicazioni tra i soggetti di cui al Paragrafo 5.1 e la Funzione Segreteria Societaria e Legale, dovranno essere effettuate per iscritto come segue:
  - (a) se indirizzate alla Società all'indirizzo di posta elettronica certificata [direzionepec@bancavalconca.com](mailto:direzionepec@bancavalconca.com)
  - (b) se ai soggetti di cui al Paragrafo 5.1, agli indirizzi e recapiti da questi indicati nel modulo di accettazione di cui all'Allegato 2 della presente Policy.
- 5.2.2. In caso di variazione degli indirizzi ovvero dei recapiti di cui alla lettera (a) del Paragrafo 5.2.1, la Funzione Segreteria Societaria e Legale provvederà a comunicare tempestivamente ai soggetti di cui al Paragrafo 5.1 detta variazione.
- 5.2.3. I soggetti di cui al Paragrafo 5.1 saranno tenuti a comunicare alla Funzione Segreteria Societaria e Legale qualsiasi variazione degli indirizzi e dei recapiti, comunicati ai sensi del Paragrafo 5.2.1, tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data in cui tale variazione si è verificata.
- 5.2.4. Tutte le comunicazioni di cui al paragrafo 5.1 vengono conservate a cura della Funzione Segreteria Societaria e Legale che conseguentemente dovrà essere sempre informato di tutte le comunicazioni intercorse.

## 6. **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

- 6.1. Ciascuno dei soggetti di cui al Paragrafo 5.1, mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 2 in conformità del Paragrafo 5.1.3, fornisce il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, per il trattamento dei propri dati personali richiesti.
- 6.2. la Funzione Segreteria Societaria e Legale conserva le dichiarazioni scritte con le quali i soggetti di cui



al Paragrafo 5.1 danno atto della piena conoscenza e accettazione della presente Policy e prestano il consenso per il trattamento dei dati richiesti.

## **7. OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

- 7.1. Le Persone Informate, sono tenute a mantenere la riservatezza sulle Informazioni Privilegiate di cui siano comunque a conoscenza. Le suddette Informazioni Privilegiate dovranno essere trattate adottando ogni necessaria cautela, anche nel rispetto delle normative interne adottate dalla Società, affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste dalla presente Policy, a norma del Paragrafo 13.
- 7.2. È fatto assoluto divieto ai soggetti di cui al Paragrafo 5.1 della presente Policy di comunicare e diffondere all'esterno nonché di rilasciare interviste ad organi di stampa o dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate, che non siano state inserite in comunicazioni e/o documenti già diffusi al pubblico a norma del Paragrafo 13 della presente Policy. Resta fermo, in ogni caso, che la possibilità di rilasciare qualsiasi intervista o dichiarazione dovrà essere previamente condivisa con la Funzione Segreteria Societaria e Legale al fine di assicurare il rispetto della presente Policy e della normativa interna ai sensi del successivo Paragrafo 18.
- 7.3. Infine, le Persone Informate sono tenute a:
- (a) adottare tutte le misure necessarie od opportune per non pregiudicare, in qualsiasi modo, la riservatezza delle Informazioni Privilegiate;
  - (b) utilizzare le Informazioni Privilegiate unicamente nei limiti ed allo scopo di svolgere l'incarico affidato alla Società; non usare tali informazioni per scopi personali e/o comunque in alcun modo che possa arrecare danno alla Società e/o all'Emittente e/o al mercato, né per alcun altro scopo di qualsivoglia natura che non sia stato preventivamente autorizzato dalla Società.

## **8. SANZIONI**

- 8.1. L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti nella presente Policy comporterà le responsabilità di cui alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.
- 8.2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Policy da parte dei componenti degli organi di amministrazione o di controllo di Banca Popolare Valconca o delle Società Controllate, o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di dette società, si applicheranno le seguenti disposizioni:
- (a) della relativa violazione verrà fatta menzione nella relazione sulla gestione dell'organo di amministrazione della società, relativa al periodo in cui la violazione è stata compiuta ovvero è stata accertata;
  - (b) il competente organo di amministrazione o di controllo potrà eventualmente proporre all'organo competente la revoca per giusta causa del membro inadempiente, ovvero dell'incarico affidato al soggetto incaricato della revisione legale dei conti inadempiente;
  - (c) ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità di altra natura di cui alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.
- 8.3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Policy da parte dei dipendenti di Banca Popolare Valconca o delle Società Controllate, l'inosservanza potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro loro applicabile.
- 8.4. Per i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Banca Popolare Valconca e/o delle Società Controllate e in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Policy potrà assumere rilievo, ai

sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrattuale che regola il singolo rapporto, sino, nei casi più gravi, a poterne comportare la risoluzione o il recesso, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura e i correlati obblighi risarcitori di cui alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti.

## **PARTE II - LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE INFORMAZIONI RILEVANTI**

### **9. IDENTIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

Gli emittenti quotati, fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, comunicano al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente e/o indirettamente detti emittenti vale a dire i fatti (a) verificatisi (anche se non ancora formalizzati), (b) direttamente o indirettamente nella sfera della Società, (c) non di dominio pubblico, (d) la cui conoscenza e apprezzamento possono incidere sui processi valutativi degli Strumenti Finanziari emessi e conseguentemente sul livello della domanda e dell'offerta dei medesimi da parte degli investitori.

Ai fini dell'identificazione di una Informazione Privilegiata, si rinvia alla definizione contenuta nella sezione "Definizioni" della presente Policy. La valutazione in merito al carattere privilegiato delle Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente e/o indirettamente la Società è rimessa alla Direzione Generale che, ai fini di tale valutazione, è supportato dalla Compliance per quanto di rispettiva competenza. La valutazione deve essere effettuata caso per caso e in concreto, in considerazione dell'effettiva rilevanza delle singole informazioni. A tal fine, l'Allegato 3 alla presente Policy riporta, a titolo esemplificativo, un elenco non esaustivo di eventi e flussi di informazioni che, normalmente, in relazione della loro natura e dimensione, più frequentemente potrebbero costituire Informazione Privilegiata.

### **10. INFORMAZIONE PREVISIONALE**

Il Consiglio di Amministrazione e/o gli organi dallo stesso delegati possono decidere di pubblicare comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni di carattere previsionale (dati previsionali e obiettivi quantitativi). In tal caso, il comunicato è predisposto secondo le modalità indicate nei successivi Paragrafi 12 e 13.

Il principio di correttezza nell'elaborazione dei comunicati in esame impone di specificare in modo chiaro, al momento della pubblicazione dei dati prospettici, se si tratta di vere e proprie previsioni ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale. Nel caso in cui l'informazione previsionale sia contenuta in un comunicato al mercato a contenuto eterogeneo o complesso, deve essere fornita separata evidenza delle informazioni previsionali, dedicando alle stesse una specifica sezione del comunicato, la quale dovrà contenere:

- l'indicazione del carattere previsionale,
- la precisazione della natura di previsione o di obiettivo, e
- l'indicazione dei fattori che possono provocare scostamenti.

Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell'informazione previsionale: qualora, ad esempio, si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorare nel tempo tali indicatori (informazione previsionale uniforme).

Il Direttore Generale, tramite la Funzione Segreteria Societaria e Legale, nel caso di pubblicazione di comunicati di tal genere, dovrà monitorare l'andamento effettivo della gestione aziendale al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi quantitativi comunicati al mercato, al fine di comunicare senza indugio al pubblico ogni rilevante scostamento relativo agli stessi e le relative motivazioni.

L'Amministratore Delegato, tramite la Funzione Segreteria Societaria e Legale, verifica anche che le informazioni previsionali fornite al mercato non dalla Società, bensì da intermediari finanziari, investitori professionali e centri di analisi (cd. *consensus estimate*) siano coerenti con i dati previsionali diffusi dalla Società. In caso di significativi scostamenti tra i risultati attesi dal mercato e i risultati attesi dalla Società, la Funzione Segreteria Societaria e Legale si attiverà per pubblicare un comunicato contenente chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti.

## **11. RUMORS**

In presenza di notizie di dominio pubblico, tra le quali notizie pubblicate da organi di informazione, quali stampa, agenzie o altri mass media, di rilievo nazionale o internazionale, ovvero su siti internet specializzati e dotati di credibilità per gli operatori, non diffuse in conformità alla presente Policy, le quali

- (i) si riferiscano esplicitamente a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del successivo Paragrafo 15, e
- (ii) siano sufficientemente accurate da indicare che la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate non sia più garantita, ed anche in caso di segnalazione da parte di Consob, la Funzione Segreteria Societaria e Legale si attiverà per provvedere quanto prima alla comunicazione al pubblico di tali Informazioni Privilegiate, in conformità alle previsioni di cui al successivo Paragrafo 15.3.

### **PARTE III – PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E PER LA COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO**

#### **12. NORME GENERALI**

- 12.1. Gli obblighi di comunicazione all'esterno di Informazioni Privilegiate devono essere adempiuti tramite:
- (a) la diffusione di comunicati stampa al mercato – o altri mezzi idonei ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti – approvati dal Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Valconca, nonché
  - (b) nei casi in cui sia previsto o ritenuto opportuno, la messa a disposizione di relazioni e documenti.
- Le informazioni e la documentazione di cui alle precedenti lettere (a) e (b) devono essere messe a disposizione del pubblico alle modalità e ai termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.
- 12.2. Banca Popolare Valconca assicura la continuità delle informazioni, la costanza dei contenuti e la coerenza tra l'informazione previsionale precedentemente comunicata al mercato e la successiva informazione consuntiva o previsionale.
- La Società comunica al mercato, senza indugio, eventuali scostamenti rilevanti rispetto ai dati precedentemente comunicati, illustrandone le ragioni.
- 12.3. Qualora con riferimento ai fatti verificatisi nella sfera di attività di Banca Popolare Valconca, sussistano dubbi circa la idoneità di detti fatti ad influenzare sensibilmente l'andamento delle quotazioni di Banca Popolare Valconca, trovano applicazione i criteri evidenziati nelle Definizioni con riferimento al termine "Informazione Privilegiata" e nella Parte II della presente Policy.
- 12.4. Ogni rapporto con la stampa ed altri mezzi di comunicazione finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- 12.5. Ogni rapporto con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali finalizzato alla divulgazione di Informazioni Privilegiate dovrà avvenire esclusivamente per il tramite della Funzione Segreteria Societaria e Legale, che garantisce l'omogeneità delle informazioni da comunicare all'esterno.

### **13. COMUNICATI AL MERCATO**

- 13.1. La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate avviene di norma tramite comunicati stampa.
- 13.2. Il comunicato contiene gli elementi essenziali idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli Eventi Rilevanti e delle circostanze rappresentate, nonché collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti.
- 13.3. I comunicati devono essere redatti nel rispetto dei requisiti di correttezza, chiarezza, e parità di accesso all'informazione.

Per "correttezza" si intende che un'informazione esaustiva e non fuorviante, in relazione alle legittime richieste di dati e notizie provenienti dal mercato.

La "chiarezza" attiene alle forme con cui l'informazione è comunicata al mercato e ne comporta la completezza e l'intelligibilità in funzione dei diversi destinatari.

Per "parità di accesso" si intende l'inammissibilità di ogni forma di comunicazione selettiva di informazioni che possa avere rilevanza per la valutazione degli strumenti finanziari.

### **14. GESTIONE INTERNA DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

- 14.1. Qualsiasi Persona Informata che, alla luce delle linee guida di cui alla Parte II che precede, ritenga sussistere in capo alla Società l'obbligo di procedere alla comunicazione al pubblico di una Informazione Privilegiata, di cui sia venuta a conoscenza e in relazione alla quale non risultano ancora adempiuti gli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, comunica senza indugio tale circostanza:

- (a) Al Direttore Generale; e
- (b) Alla Funzione Segreteria Societaria e Legale ai fini dell'alimentazione e/o aggiornamento del Registro; e
- (c) alla Funzione Compliance

- 14.2. Fatto salvo quanto previsto nel successivo Paragrafo 15.1.4, il Direttore Generale di Banca Popolare Valconca:

- 14.2.1. valuta, con il supporto della Funzione Compliance, la rilevanza dei fatti oggetto della comunicazione di cui al Paragrafo 14.1 e stabilisce se:

- (i) procedere ad effettuare la comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata, in conformità alle disposizioni della presente Policy, ovvero
- (ii) ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni indicate nel seguente Paragrafo 15.

All'esito delle valutazioni viene informata la Funzione Segreteria Societaria e Legale per i successivi adempimenti di competenza.

14.3. Nel caso in cui il Direttore Generale assuma la decisione di cui al punto (i) del Paragrafo 14.2.1 che precede, la Funzione Segreteria Societaria e Legale per le attività di cui al Paragrafo 13, procede alla redazione del comunicato secondo l'iter previsto per la diffusione dei Comunicati Stampa ai sensi del successivo paragrafo 15.3.

## 15. DISCIPLINA DEL RITARDO

15.1. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento MAR, la Società può ritardare, sotto la propria, responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni previste dal citato articolo (le **"Condizioni per il ritardo"**):

- a. che siano presenti circostanze rilevanti tali da pregiudicare i legittimi interessi della Società. Tra le circostanze rilevanti rientrano almeno le ipotesi in cui la comunicazione al pubblico possa compromettere la realizzazione di un'operazione da parte della Società o, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a valutazioni non compiute da parte del pubblico;
- b. che il ritardo nella comunicazione probabilmente non abbia l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c. che la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

15.1.1. In caso di attivazione della procedura di ritardo ai sensi del presente Paragrafo 15.1 la Funzione Segreteria Societaria e Legale procede alla redazione della comunicazione a Consob in merito all'avvenuto ritardo, ai sensi delle previsioni normative e regolamentari vigenti, indicando nella stessa le modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni che il MAR pone affinché il ritardo nella comunicazione sia legittimo<sup>2</sup>. Il testo della comunicazione a Consob, predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 5, è sottoposto all'approvazione del Direttore Generale, previa condivisione con la Funzione Compliance, e viene trasmesso a Consob a cura della Funzione Segreteria Societaria e Legale, immediatamente dopo la diffusione al pubblico della relativa Informazione Privilegiata. La decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata è riportata in un documento scritto che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

---

<sup>2</sup> La notifica del ritardo alla CONSOB deve comprendere le seguenti informazioni: (i) identità dell'Emittente e ragione sociale complete; (ii) identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'Emittente, (iii) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali, (iv) identificazione dell'Informazione Privilegiata oggetto di ritardo (titolo dell'annuncio divulgativo – numero di riferimento, se assegnato dal sistema utilizzato per la divulgazione – data e ora della comunicazione al pubblico), (v) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e (vi) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata. Tale comunicazione deve essere inviata via PEC all'indirizzo: [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) indicando come destinatario "Divisione Mercati" e come oggetto "MAR Ritardo comunicazione".



- a. data e ora (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso l'Emittente, (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte dell'Emittente;
- b. identità delle persone che sono responsabili (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della definizione della durata dello stesso, (ii) del monitoraggio continuo delle condizioni di ritardo, (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata e (iv) della comunicazione alla CONSOB delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- c. prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni di cui al Paragrafo 15.1, punti (a), (b) e (c) che precede, tra cui (i) le barriere erette a protezione delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo nella divulgazione, sia verso l'esterno che verso l'interno e per impedire l'accesso a tali informazioni da parte di soggetti non autorizzati e (ii) modalità predisposte per la divulgazione immediata nei casi in cui venga meno la riservatezza delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo.

15.1.2. Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al pubblico tali informazioni privilegiate, incluse le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

15.1.3. In ogni caso, successivamente alla pubblicazione di un comunicato stampa la Funzione Segreteria Societaria e Legale notifica a Consob il ritardo secondo le modalità di cui al precedente Paragrafo 15.1.1.

15.1.4. Qualora le Informazioni Privilegiate oggetto del comunicato costituiscano oggetto di deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Valconca, le decisioni indicate nel Paragrafo 14.2.1 che precede sono assunte dal Consiglio medesimo. Il comunicato, ovvero la comunicazione a Consob vengono predisposti dalla Funzione Segreteria Societaria e Legale e sono approvati a norma del precedente Paragrafo 15.1.1.

15.2. Ai sensi dell'art. 17, comma 5, del MAR, qualora, al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, la Società ritardi, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- (i) che la comunicazione delle informazioni privilegiate comporti il rischio di compromettere la stabilità finanziaria della Società e del sistema finanziario;
- (ii) che sia nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
- (iii) che sia possibile garantire la riservatezza delle informazioni;
- (iv) che la Consob abbia autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui sopra sono rispettate.

Al fine di ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Consob, la Funzione Segreteria Societaria e Legale notifica alla Consob, mediante comunicazione da inviarsi nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, l'intenzione di ritardare la diffusione dell'informazione privilegiata fornendo contestualmente evidenza del soddisfacimento delle condizioni di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) del presente Paragrafo 15.3.

Alla tipologia di ritardo di cui al presente Paragrafo 15.3 si applicano le previsioni di cui ai precedenti Paragrafi 15.1 e 15.2 *mutatis mutandis*.

### 15.3. Diffusione dei comunicati stampa

15.3.1. L'emittente pubblica l'informazione privilegiata secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva dell'informazione da parte del pubblico

L'emittente che non è obbligato ad utilizzare uno SDIR può diffondere l'informazione privilegiata con uno strumento tecnico che permette di:

a) diffondere le informazioni:

- i) senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia,
- ii) gratuitamente,
- iii) simultaneamente in tutta l'Unione Europea;

b) comunicare le informazioni, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente:

- i) la natura privilegiata dell'informazione comunicata;
- ii) l'identità dell'emittente: ragione sociale completa;
- iii) l'identità del notificante: nome, cognome, posizione presso l'emittente;
- iv) l'oggetto delle informazioni privilegiate;
- v) la data e l'ora della comunicazione ai media.

Se l'emittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC, invia il comunicato attraverso tale sistema.

Se non si avvale di uno SDIR, l'emittente diffonde l'informazione privilegiata mediante la trasmissione ad un numero adeguato di media, almeno quattro.

I comunicati sono mantenuti disponibili sul sito Internet della Società per almeno 5 (cinque) anni.

## **16. INCONTRI CON OPERATORI DEL MERCATO**

- 16.1. Gli incontri con gli operatori del mercato possono essere effettuati, in Italia e all'estero, solo dai soggetti autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
- 16.2. A tal riguardo, alla Funzione Segreteria Societaria e Legale devono essere comunicati con congruo anticipo la data, il luogo e l'ora degli incontri con analisti, investitori istituzionali od operatori del mercato, nonché gli argomenti che in essi verranno trattati, precisando se nel corso di tali incontri verranno comunicate informazioni previsionali (dati previsionali e/o obiettivi quantitativi, e/o dati contabili di periodo) o altre Informazioni Privilegiate e trasmettendo al Investor Relator la relativa documentazione.
- 16.3. La Funzione Segreteria Societaria e Legale cura la diffusione della relativa documentazione attraverso il sito Internet della Società.

## **17. SONDAGGI DI MERCATO**

Lo svolgimento di sondaggi di mercato avviene in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del MAR.

In particolare costituisce un "sondaggio di mercato": la comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di i) un emittente, ii) un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l'operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori o iii) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui ai precedenti punti i) e ii).

Costituisce una particolare ipotesi di sondaggio di mercato la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto ai titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, a condizione che i) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli e ii) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

## **18. INTERVISTE, CONVEGNI E SEMINARI**

- 18.1. Le interviste e gli incontri con i giornalisti, nonché convegni e seminari che abbiano ad oggetto Informazioni Privilegiate, possono essere effettuati, oltre che dal Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare Valconca e dal Direttore Generale, da altri soggetti secondo le modalità di seguito indicate nel presente Paragrafo 18.
- 18.2. L'informativa al pubblico da chiunque resa nel corso di interviste, convegni o seminari, deve necessariamente limitarsi a quanto già reso noto al pubblico, sulla base delle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, nei prospetti informativi, nonché nei documenti e comunicati diffusi al pubblico.
- 18.3. Gestione Interna
- 18.3.1. Al fine di consentire i riscontri e gli adempimenti di competenza, devono essere comunicati, con congruo anticipo, alla Funzione Segreteria Societaria e Legale l'imminenza o la mera possibilità di svolgimento di interviste, nonché dei possibili argomenti che verranno trattati.
- 18.3.2. La Funzione Segreteria Societaria e Legale, in base alla rilevanza degli argomenti, richiede, normalmente e salvo il caso in cui gli eventi qui considerati siano effettuati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione all'effettuazione di tali interviste al Direttore Generale della Società.

- 18.3.3. Discorsi pubblici o interviste riguardanti l'attività o i dati contabili e previsionali o i programmi di Banca Popolare Valconca non potranno essere diffusi, se non previa autorizzazione Direttore Generale di Banca Popolare Valconca, a norma del precedente Paragrafo 18.3.2.

## **19. DIFFUSIONE INVOLONTARIA DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

19.1. È possibile che nel corso di interviste, convegni e seminari, in occasione delle Assemblee della Società o delle Società Controllate, nell'ambito di incontri con gli operatori del mercato o in altre circostanze, si verifichi una diffusione involontaria di Informazioni Privilegiate.

### **19.2. Gestione Interna**

- 19.2.1. In caso di eventuale diffusione involontaria di Informazioni Privilegiate, ogni soggetto che sia venuto a conoscenza di tale circostanza deve darne immediata comunicazione la Funzione Segreteria Societaria e Legale che, ai fini della comunicazione al mercato, provvederanno per quanto di rispettiva competenza in conformità alle disposizioni della presente Policy.

## **20. SITO INTERNET**

20.1. La Società cura, gestisce e aggiorna il proprio sito Internet che, in conformità alla disciplina applicabile agli emittenti strumenti finanziari quotati, è riconosciuto come il mezzo attraverso il quale gli azionisti, e, in generale, il pubblico, possono disporre di informazioni aggiornate sull'emittente società e mediante il quale l'emittente strumenti finanziari quotati adempie ai propri obblighi informativi.

20.2. In adempimento agli obblighi informativi previsti con riguardo agli emittenti strumenti finanziari quotati, la Società mette a disposizione del pubblico sul proprio sito Internet le Informazioni Regolamentate, alle modalità e ai termini di cui alle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

20.3. La Società, ha attribuito alla Funzione Segreteria Societaria e Legale la competenza e responsabilità di curare, gestire e verificare l'aggiornamento del sito Internet della Società al fine di assicurare che le Informazioni Regolamentate siano messe a disposizione del pubblico ai termini e alle modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

20.4. La Funzione Segreteria Societaria e Legale assicura in particolare:

- (a) l'indicazione chiara, in ciascuna pagina web, della data e dell'ora dell'aggiornamento dei dati;
- (b) la diffusione, nel più breve tempo possibile, di un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito Internet della Società;
- (c) la citazione della fonte di informazione, in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
- (d) la messa a disposizione dei documenti pubblicati sul sito Internet della Società in versione integrale, ovvero la rispondenza della eventuale sintesi al quadro informativo del documento originale, esplicitando le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- (e) eventuali rinvii ad altri siti Internet, sulla base della correttezza e neutralità ed in modo tale da consentire all'utente di rendersi conto agevolmente in quale altro sito si è posizionato;
- (f) l'indicazione della fonte, nonché dell'ora effettiva della rilevazione dei dati sulle quotazioni e sui volumi scambiati degli strumenti finanziari eventualmente riportati;
- (g) la libera consultazione del sito Internet della Società, evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionare l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori;
- (h) la massima prudenza negli interventi nei siti di informazione finanziaria ovvero nei forum di



discussione, al fine di non alterare la parità informativa tra gli investitori;

- (i) l'utilizzo, nel riportare i dati e le notizie nelle pagine web, di criteri redazionali adeguati, che tengano conto della funzione di informazione della comunicazione finanziaria agli investitori, evitando, in particolare, di perseguire finalità promozionali;
- (j) la equivalenza, in caso di pubblicazione di documenti e/o comunicati anche in lingua inglese, tra la versione in lingua inglese e quella in italiano.

## **PARTE IV – ELENCO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

### **21. NORME GENERALI**

- 21.1. Ai fini della presente Policy e in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), del MAR, nonché in conformità alle previsioni del Regolamento di Esecuzione, la Società istituisce un registro delle Persone Informate (di seguito, il "**Registro Insider**").
- 21.2. Il Registro, al fine di consentire un'agevole consultazione ed estrazione dei dati, è redatto e tenuto a cura della Funzione Segreteria Societaria e Legale in un formato elettronico conforme ai modelli di cui all'allegato 1 del Regolamento di Esecuzione e deve essere tenuto in modo tale da garantire in ogni momento:
- (i) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso all'elenco sia consentito solo a persone chiaramente identificate che presso la Società o ogni altro soggetto che agisce a suo nome o per suo conto devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
  - (ii) l'esattezza delle informazioni ivi contenute;
  - (iii) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti del Registro.

### **22. STRUTTURA E CONTENUTO DEL REGISTRO**

- 22.1. Il Registro contiene almeno le seguenti informazioni:
- a) l'identità delle Persone Informate (qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti, l'Emittente indica nel Registro i dati delle relative persone fisiche che hanno accesso all'Informazione Privilegiata);
  - b) il motivo per cui tali Persone Informate sono iscritte nel Registro<sup>2</sup>;
  - c) la data e l'ora in cui tali Persone Informate hanno avuto accesso alle Informazioni Privilegiate; e
  - d) la data di redazione del Registro.
- 22.2. Il Registro è suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata secondo il modello di cui all'Allegato 6. Conseguentemente è fatto obbligo di aggiungere una nuova sezione al Registro ogni volta sia individuata una nuova Informazione Privilegiata. In ciascuna sezione devono essere indicati solo i dati dei Destinatari che hanno accesso all'Informazione Privilegiata contemplata nella sezione.
- 22.3. Il Registro include inoltre una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno accesso in via permanente alle Informazioni Privilegiate (di seguito, i "**Titolari di Accesso Permanente**") secondo il modello di cui all'Allegato 7.
- Tale sezione supplementare contiene pertanto il nominativo o la denominazione sociale dei seguenti soggetti, laddove per il ruolo, la funzione e l'attività normalmente svolti essi abbiano continuativamente accesso o gestiscano con continuità Informazioni Privilegiate:
- (i) Il Direttore Generale
  - (ii) Il Vice Direttore Generale

---

<sup>2</sup> In particolare, per quanto riguarda i soggetti iscritti in modo permanente (Titolari di Accesso Permanente) la ragione coincide con la carica o il ruolo ricoperto ovvero l'incarico ricevuto nel caso di soggetti esterni; per quanto riguarda invece i soggetti iscritti in via occasionale, deve essere indicata la partecipazione all'operazione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate.

(iii) Il Responsabile della Funzione Segreteria Societaria e Legale.

22.4. I dati dei Titolari di Accesso Permanente riportati nella sezione supplementare non sono ripresi nelle altre sezioni del Registro.

22.5. La Società aggiorna il Registro tempestivamente e lo conserva per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

In particolare, la Società aggiorna il Registro nelle seguenti circostanze:

- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di un Destinatario già figurante nell'elenco delle persone iscritte nel Registro;
- b) se vi è un nuovo Destinatario che ha accesso a Informazioni Privilegiate e deve, quindi, essere aggiunto all'elenco delle persone iscritte nel Registro;
- c) se un Destinatario non ha più accesso a Informazioni Privilegiate;
- d) se interviene una variazione dei dati dei soggetti iscritti nel Registro;

ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

22.6. Il Responsabile della Funzione Segreteria Societaria e Legale è incaricato della gestione del Registro e svolge i seguenti compiti:

- a) provvede senza indugio alle annotazioni (iscrizioni o cancellazioni) nel Registro ai sensi della presente Policy;
- b) aggiorna il Registro in conformità alle previsioni di cui ai precedenti Paragrafi 22.1, 22.2, 22.3, 22.4 e 22.5;
- c) informa tempestivamente le persone iscritte nel Registro della loro iscrizione e degli aggiornamenti che li riguardano, degli obblighi giuridici e regolamentari che derivano dall'aver accesso a Informazioni Privilegiate e delle sanzioni stabilite per i reati di abuso di Informazioni Privilegiate, comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e manipolazione del mercato ai sensi della normativa applicabile (secondo quanto previsto dall'Allegato 4 alla presente Policy);
- d) collabora con le Autorità di Vigilanza in caso di richiesta di dati e ispezioni.

22.7. Ai fini dell'alimentazione del Registro, ciascuna Persona Informata dovrà comunicare tempestivamente alla Responsabile della Funzione Segreteria Societaria e Legale, con riferimento alle Informazioni Privilegiate di cui siano venuti a conoscenza: (i) la necessità di aprire/aggiornare/chiedere una sezione del Registro in relazione a una specifica Informazione Privilegiata (specificando l'informazione di cui si tratta) e (ii) i dati delle persone da iscrivere nella sezione del Registro, nonché (iii) ogni altra informazione necessaria per l'aggiornamento ovvero la cancellazione degli stessi.

Al momento del venir meno dello status di Informazione Privilegiata (ad esempio in caso di disclosure al pubblico della stessa, ovvero in caso di progetto non più di interesse per la Banca), il soggetto inserito nel Registro informa immediatamente la Funzione Segreteria Societaria e Legale, indicando la data in cui è venuto meno lo status di informazione privilegiata, nonché la relativa motivazione. Sarà cura del soggetto segnalante chiedere, in tale occasione, anche la cancellazione di tutti i soggetti iscritti nella sezione del Registro in relazione alla predetta Informazione Privilegiata.



I soggetti iscritti nel Registro sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza, come meglio indicato al precedente paragrafo 7 della Policy. Qualora dovessero comunicare, anche involontariamente, le Informazioni Privilegiate a soggetti non in possesso delle stesse (anche se già iscritti nel Registro per altri motivi) dovranno immediatamente informare di ciò il Responsabile della Funzione Segreteria Societaria e Legale per l'aggiornamento del Registro.

Analogamente, I soggetti inseriti nel Registro comunicano direttamente alla Funzione Compliance tutte le eventuali variazioni anagrafiche ad essi riferite.

22.8. Il Registro, su richiesta della CONSOB, è trasmesso alla stessa tramite il mezzo elettronico indicato sul proprio sito internet.

22.9. Il Responsabile della Funzione Compliance, nello svolgimento dei compiti attribuitigli dalla presente Policy, potrà avvalersi del supporto di un consulente esterno in grado di garantire la regolare tenuta del Registro nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente fatto in ogni caso salvo il diritto della Società ad accedere al Registro in qualsiasi momento. La Società rimane comunque pienamente responsabile del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 18 del MAR.

22.10. I dati contenuti nel Registro devono essere trattati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento di dati personali. I soggetti iscritti nel Registro possono prendere visione dello stesso solo limitatamente ai dati che li riguardano

Possono avere accesso al Registro, in ogni caso previa richiesta alla Funzione Segreteria Societaria e Legale, la Funzione Internal Audit e l'Organo con funzione di Controllo della Banca. Infine, possono avere accesso al Registro le Autorità competenti, secondo le disposizioni vigenti.

### **23. DISPOSIZIONE FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Policy, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo in vigore.

## ALLEGATO 1

### **Regolamento UE n. 596/2014 (Regolamento MAR)**

#### Articolo 7 (Informazioni privilegiate)

1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

- a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
- c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tali quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

#### Articolo 8 (Abuso di Informazioni privilegiate)

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;

b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;

c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure

d) è coinvolto in attività criminali. Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

#### Articolo 11 (Sondaggi di mercato)

1. Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di:

- a) un emittente;
- b) un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l'operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori;
- c) un partecipante al mercato delle quote di emissioni; oppure
- d) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui alla lettera a), b) o c).

2. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:

- a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e
- b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

3. Un partecipante al mercato che comunica le informazioni (*disclosing market participant*), prima di effettuare un sondaggio di mercato, esamina in particolare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Esso fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di informazioni privilegiate per l'intera durata del sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente paragrafo.

4. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, la comunicazione di informazioni privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora il partecipante al mercato che comunica le informazioni rispetti i paragrafi 3 e 5 del presente articolo.

5. Ai fini del paragrafo 4, il partecipante al mercato che comunica le informazioni, prima di effettuare la comunicazione:

- a) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni privilegiate;
- b) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
- c) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e
- d) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) del primo comma e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni trasmette la registrazione all'autorità competente su richiesta.

6. Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere informazioni privilegiate in base alla valutazione del partecipante al mercato che comunica le informazioni, quest'ultimo non appena possibile informa di conseguenza la persona che le ha ricevute. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva una registrazione delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo e lo trasmette all'autorità competente su richiesta.

7. In deroga alle disposizioni del presente articolo, la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di informazioni privilegiate o quando cessa di essere in possesso di informazioni privilegiate.

8. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva le registrazioni di cui al presente articolo per un periodo di almeno cinque anni.

9. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le opportune modalità e procedure e i requisiti relativi alla conservazione delle registrazioni affinché le persone si conformino ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i sistemi e i modelli di notifica che le persone devono utilizzare per conformarsi ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8 del presente articolo, in particolare l'esatto formato delle registrazioni di cui ai paragrafi da 4 a 8 e i mezzi tecnici per una comunicazione adeguata delle informazioni di cui al paragrafo 6 alla persona che riceve il sondaggio di mercato. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. L'ESMA pubblica orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 diretti alle persone che ricevono sondaggi di mercato, per quanto riguarda:

- a) i fattori che tali persone devono prendere in considerazione quando le informazioni sono loro comunicate nell'ambito di un sondaggio di mercato al fine di poter valutare se le informazioni si configurano come informazioni privilegiate;
- b) le misure che tali persone devono adottare se sono state loro comunicate informazioni privilegiate al fine di conformarsi agli articoli 8 e 10 del presente regolamento; nonché
- c) le registrazioni che tali persone devono custodire per dimostrare di essersi conformate agli articoli 8 e 10 del presente regolamento.

Articolo 17 (Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate)

1. L'emittente comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che riguardano direttamente detto emittente. L'emittente garantisce che le informazioni privilegiate siano rese pubbliche secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico e, se del caso, nel meccanismo ufficialmente stabilito di cui all'articolo 21 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'emittente non deve coniugare la comunicazione di informazioni privilegiate al pubblico con la commercializzazione delle proprie attività. L'emittente pubblica e conserva sul proprio sito per un periodo di almeno cinque anni tutte le informazioni privilegiate che è tenuto a comunicare al pubblico.

**[Omissis]**

4. L'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate relative a tale processo, fatte salve le lettere a), b) e c) del primo comma. Quando ha ritardato la comunicazione di informazioni privilegiate a norma del presente paragrafo, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni notifica tale ritardo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui al presente paragrafo, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico. In alternativa, gli Stati membri possono disporre che una registrazione di tale spiegazione debba essere presentata solo su richiesta dell'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3.

5. Al fine di salvaguardare la stabilità del sistema finanziario, l'emittente che sia un ente creditizio o un istituto finanziario può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, comprese le informazioni legate a un problema temporaneo di liquidità e, in particolare, la necessità di ricevere assistenza temporanea di liquidità da una banca centrale o da un prestatore di ultima istanza, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- a) la comunicazione delle informazioni privilegiate comporta il rischio di compromettere la stabilità finanziaria dell'emittente e del sistema finanziario;
- b) è nell'interesse pubblico ritardare la comunicazione;
- c) è possibile garantire la riservatezza delle informazioni; e
- d) l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 ha autorizzato il ritardo sulla base del fatto che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rispettate.

6. Ai fini del paragrafo 5, lettere da a) a d), un emittente notifica all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 la sua intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate e fornisce la prova che le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5 sono soddisfatte. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 consulta, se del caso, la banca centrale nazionale o l'autorità macroprudenziale, se istituita, o, in alternativa, le seguenti autorità:

- a) se l'emittente è un ente creditizio o un'impresa di investimento, l'autorità è determinata a norma dell'articolo 133, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- b) in casi diversi da quelli indicati alla lettera a), qualsiasi altra autorità nazionale preposta al controllo dell'emittente.

L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 provvede affinché la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata solo per il tempo necessario per il pubblico interesse. L'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 valuta almeno su base settimanale se le condizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a c), sono ancora soddisfatte. Se l'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non autorizza il ritardo della comunicazione di informazioni privilegiate, l'emittente comunica immediatamente le informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo si applica nei casi in cui l'emittente non decida di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4. Il riferimento nel presente paragrafo all'autorità competente specificata a norma del paragrafo 3 non pregiudica la capacità dell'autorità competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti dall'articolo 23, paragrafo 1.

7. Qualora la comunicazione di informazioni privilegiate sia ritardata conformemente ai paragrafi 4 o 5 e la riservatezza delle informazioni privilegiate non sia più garantita, l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni comunica quanto prima al pubblico tali informazioni privilegiate. Il presente paragrafo include le situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del paragrafo 4 o 5, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita.

8. Quando un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunica informazioni privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la persona che riceve le informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.

9. Le informazioni privilegiate relative a emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI, possono essere pubblicate sul sito Internet della sede di negoziazione anziché sul sito Internet dell'emittente quando la sede di negoziazione decide di offrire tale possibilità agli emittenti che operano su quel mercato.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:

- a) gli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 1, 2, 8 e 9; e
- b) gli strumenti tecnici in base ai quali la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate di cui ai paragrafi 4 e 5 può essere ritardata.

L'ESMA presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. L'ESMA fornisce orientamenti volti a stabilire un elenco indicativo non esaustivo dei legittimi interessi degli emittenti di cui al paragrafo 4, lettera a), e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico di cui al paragrafo 4, lettera b).

Articolo 18 (Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate)

1. Gli emittenti o le persone che agiscono a nome o per conto loro:

- a) redigono un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate);
- b) aggiornano tempestivamente l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate ai sensi del paragrafo 4; e
- c) trasmettono l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate all'autorità competente non appena possibile dietro sua richiesta.

2. Gli emittenti o le persone che agiscono in nome o per conto loro adottano ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone figuranti nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto, per iscritto, degli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Qualora un'altra persona, che agisce in nome o per conto dell'emittente, si assuma l'incarico di redigere e aggiornare l'elenco di quanti hanno accesso a informazioni privilegiate, l'emittente rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dal presente articolo. L'emittente conserva sempre il diritto di accesso all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

3. L'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate include almeno:

- a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) il motivo per cui tali persone sono incluse nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a informazioni privilegiate; e
- d) la data di redazione dell'elenco.

4. Gli emittenti o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto aggiorna l'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate tempestivamente, aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle circostanze seguenti:

- a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e
- c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

5. Gli emittenti o ogni altra persona che agisce in loro nome o per loro conto conserva l'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento.

6. Gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI sono esentati dalla redazione di un elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:



a) l'emittente adotta ogni misura ragionevole per assicurare che tutte le persone aventi accesso a informazioni privilegiate prendano atto degli obblighi giuridici e regolamentari che ciò comporta e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate; e

b) l'emittente è in grado di fornire, su richiesta, all'autorità competente un elenco di persone aventi accesso a informazioni privilegiate.

7. Il presente articolo si applica a emittenti che hanno chiesto o autorizzato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato regolamentato in uno Stato membro o, nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o su un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l'ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

8. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano anche ai:

a) partecipanti al mercato delle quote di emissioni, per quanto concerne le informazioni privilegiate in ordine alle quote di emissioni derivanti dalle attività concrete dei suddetti partecipanti al mercato delle quote di emissioni;

b) a ogni piattaforma d'asta, commissario d'asta e sorvegliante d'asta in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta, tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

9. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il formato per aggiornare gli elenchi di cui al presente articolo. L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

## **Regolamento di esecuzione UE n. 347/2016**

### Articolo 2 (Formato per la stesura e l'aggiornamento dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate)

1. L'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, provvedono a che il rispettivo elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (l'"**elenco**") sia suddiviso in sezioni distinte, una per ciascuna informazione privilegiata. È aggiunta una nuova sezione all'elenco ogni volta che è individuata una nuova informazione privilegiata secondo la definizione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 596/2014. Ciascuna sezione dell'elenco riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'informazione privilegiata contemplata nella sezione.

2. Le persone menzionate al paragrafo 1 possono aggiungere all'elenco una sezione supplementare in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate ("**titolari di accesso permanente**"). I dati dei titolari di accesso permanente riportati nella sezione supplementare prevista al primo comma non sono ripresi nelle altre sezioni dell'elenco di cui al paragrafo 1.

3. Le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornato l'elenco in un formato elettronico conforme al modello 1 dell'allegato I3. Se l'elenco contiene la sezione supplementare prevista al paragrafo 2, le persone menzionate al paragrafo 1 redigono e tengono aggiornata tale sezione in un formato elettronico conforme al modello 2 dell'allegato I4.

4. I formati elettronici di cui al paragrafo 3 garantiscono in ogni momento:

- a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute assicurando che l'accesso all'elenco sia limitato alle persone chiaramente identificate che, presso l'emittente, il partecipante al mercato delle quote di emissioni, la piattaforma d'asta, il commissario d'asta e il sorvegliante d'asta, o ogni altro soggetto che agisce a loro nome o per loro conto, devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione;
- b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'elenco;
- c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'elenco.

5. L'elenco di cui al paragrafo 3 è trasmesso tramite il mezzo elettronico indicato dall'autorità competente. L'autorità competente pubblica sul proprio sito Internet l'indicazione del mezzo elettronico. Il mezzo elettronico assicura che la trasmissione lasci impregiudicate la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni.

### **Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF)**

#### Articolo 187-bis (Abuso di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

#### Articolo 187-ter (Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso

internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

#### Articolo 187-quater (Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

Articolo 187-quinquies (Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.



**ALLEGATO 2**

Il sottoscritto/La sottoscritta \_\_\_\_\_, nato  
il \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_  
in via \_\_\_\_\_

nella propria qualità di \_\_\_\_\_

- preso atto di essere stato/a inserito/a nel Registro delle Persone Informate di cui alla Policy di Comportamento in materia di informazione societaria al mercato, quale approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16/10/2017 (la "**Policy**");
- attestando di avere ricevuto copia della Policy e di averne letto e compreso le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi

TUTTO CIÒ PREMESSO

- (i) dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni della Policy e di impegnarsi con la massima diligenza, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;
- (ii) indica i seguenti recapiti professionali e personali: n. tel. professionale \_\_\_\_\_ e n. tel. Privato \_\_\_\_\_, n. fax \_\_\_\_\_ e indirizzo e-mail \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Data)

(Firma)

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, il Sottoscritto presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo al fine dell'adempimento alle previsioni del Regolamento Emittenti e del Regolamento di Borsa, e più in particolare, della presente Policy.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Data)

(Firma)

### ALLEGATO 3

**Elenco non esaustivo di eventi e flussi di informazioni che, normalmente, in relazione della loro natura e dimensione, più frequentemente potrebbero costituire Informazione Privilegiata**

- Assetti proprietari
- Composizione del management
- Piani di incentivazione del management
- Attività dei revisori
- Operazioni sul capitale
- Emissione di strumenti finanziari
- Caratteristiche degli strumenti finanziari emessi
- Acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.
- Ristrutturazioni e riorganizzazioni
- Operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*
- Procedure concorsuali
- Contenzioso legale
- Revoca di affidamenti bancari
- Svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio
- Brevetti, licenze, diritti, ecc.
- Insolvenze di importanti debitori
- Distruzione o danneggiamento di beni non assicurati
- Vendita di *asset*
- Andamento della gestione
- Variazioni dei risultati di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*)
- Ricevimento o annullamento di ordini importanti
- Ingresso in nuovi (o uscita da) mercati
- Modifica dei piani di investimento
- *Policy* di distribuzione di dividendi

---

## ALLEGATO 4

### **Schema 1 - Lettera di Iscrizione nel Registro delle Persone Informate**

Gentile \_\_\_\_\_,

nel rispetto della normativa applicabile, La informo che i Suoi dati personali sono stati inseriti nel Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate (il "**Registro**") per la seguente motivazione \_\_\_\_\_ . I soggetti che hanno informazioni privilegiate inerenti Banca Popolare Valconca S.p.a. devono attenersi a quanto disposto dalla "Policy per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate", disponibile anche sul sito [www.bancavalconca.it](http://www.bancavalconca.it). L'inosservanza delle disposizioni relative all'informativa societaria configura gli illeciti penali e amministrativi identificati come abuso di informazioni privilegiate, comunicazione di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato previsti dalla normativa applicabile e può dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società ai sensi del D. Lgs. 231/01.

#### **Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", Banca Popolare Valconca S.p.a. è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali.

Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Popolare Valconca S.p.a., con sede in Morciano di Romagna, via Bucci n.61.

I dati personali oggetto di trattamento nel Registro sono: cognome e nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione al Registro. Non sono trattati dati diversi da quelli menzionati. In futuro potranno essere raccolti e trattati altri Suoi dati personali della stessa natura e per le finalità di seguito indicate.

Il trattamento è effettuato da Banca Popolare Valconca S.p.a. al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, essendo Banca Popolare Valconca S.p.a. una società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto, tramite la raccolta e il trattamento dei Suoi dati, Banca Popolare Valconca S.p.a. adempie a disposizioni di legge. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

I Suoi dati saranno distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui è venuto meno il motivo del loro trattamento. Della cancellazione dal Registro le sarà data tempestiva comunicazione.

I Suoi dati saranno comunicati alla Consob (che li tratterà in qualità di autonomo titolare del trattamento) nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte.

Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità per cui sono trattati.

Il responsabile della tenuta del Registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate



---

## Schema 2 - Lettera di aggiornamento dei dati inseriti nel Registro delle Persone Informate

Gentile \_\_\_\_\_,

nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché nella procedura contenuta nella Parte IV della Policy per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate” di Banca Popolare Valconca S.p.a., La informo, che in data [gg/mm/aaaa] abbiamo proceduto all'aggiornamento dei suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro delle Persone Informate) per la seguente ragione:\_\_\_\_\_.

Cordiali saluti

Il responsabile della tenuta del Registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate

---

### **Schema 3 - Lettera di cancellazione dal Registro delle Persone Informate**

Gentile \_\_\_\_\_,

nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché nella procedura contenuta nella Parte IV della "Policy per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate" di Banca Popolare Valconca S.p.a. La informo che in data [gg/mm/aaaa] è venuto meno il motivo della Sua iscrizione nel Registro, a Lei comunicato con lettera del [gg/mm/aaaa]. Pertanto i suoi dati personali oggetto di trattamento (cognome, nome, codice fiscale, società di appartenenza, motivo dell'iscrizione nel Registro) saranno cancellati decorsi cinque anni dal [gg/mm/aaaa].

Cordiali saluti,

Responsabile della tenuta del Registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate.

**ALLEGATO 5**  
**Modello comunicazione ritardo**

**Comunicazione di avvenuto ritardo della pubblicazione di un'informazione Privilegiata**  
(ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento (UE) 596/2014 ed in conformità dell'articolo 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055)

<b>1</b>	<b>IDENTITA' DELL'EMITTENTE</b>		
a)	Denominazione Sociale		
	Codice Fiscale		
<b>2</b>	<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NOTIFICANTE</b>		
a)	Nome e Cognome	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
b)	Posizione /Qualifica presso l'Emittente		
c)	Contatti aziendali	Indirizzo di posta elettronica	<i>Numero di Telefono</i>
<b>3</b>	<b>INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA OGGETTO DEL RITARDO<sup>6</sup></b>		
a)	Oggetto dell'informazione Privilegiata <sup>7</sup>		
b)	Numero di Protocollo assegnato dal sistema di diffusione delle Informazioni Regolamentate [indicare Nome del sistema SDIR]		
c)	Data e ora della diffusione del comunicato stampa	<i>Data</i>	<i>Ora</i>

<sup>6</sup> La presente sezione viene compilata successivamente alla Diffusione al Mercato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) N. 596/2014, del "Documento" contenente l'informazione Privilegiata.

<sup>7</sup> Indicare le informazioni inserite nel campo oggetto previsto dal form "Nuovo Comunicato" del sistema SDIR

4 IDENTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA			
a)	Descrizione dell'informazione Privilegiata		
b)	data e ora dell'identificazione dell'informazione Privilegiata	Data	Ora
5 INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DECISIONE DI RITARDARE L'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA			
a)	Data e ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione Privilegiata	Data	Ora
b)	Previsione in merito ai tempi di comunicazione al Pubblico dell'informazione Privilegiata		
6 IDENTITÀ DELLE PERSONE RESPONSABILI CHE HANNO PRESO LA DECISIONE DI RITARDARE LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA			
		Nome	Cognome
		Posizione	
		Nome	Cognome
		Posizione	
		Nome	Cognome
		Posizione	
		Nome	Cognome
		Posizione	

7. MOTIVAZIONE DEL RITARDO	
a)	Segnalare il motivo per cui si ritiene che la comunicazione al pubblico dell'informazione Privilegiata oggetto del ritardo possa pregiudicare il legittimo interesse della Società
b)	Segnalare il motivo per cui si è ritenuto che il ritardo nella comunicazione non avesse l'effetto di fuorviare il pubblico.
c)	Segnalare quali misure sono state adottate per i) impedire l'accesso, alle Informazioni Privilegiate, da parte di soggetti non autorizzati; ii) procedere alla tempestiva comunicazione al pubblico dell'informazione Privilegiata qualora non fosse più garantita la riservatezza di tale informazione.

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma

**ALLEGATO 6**  
**Modello sezione Registro**

Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate — Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero quando è stata identificata l'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefoni professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefoni privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]

## ALLEGATO 7

### Modello sezione supplementare del Registro dei Titolari di Accesso Permanente

#### Sezione degli accessi permanenti dell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

Data e ora (di creazione della sezione degli accessi permanenti) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella sezione degli accessi permanenti)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni/piattaforma d'asta/commissario d'asta/sorvegliante d'asta o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso — via e numero civico — località — CAP — Stato]